

Convenzione per il Progetto di trasporto di persone con disabilità

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

Il COMUNE di Bologna, Area Benessere di Comunità, codice fiscale e P.I.V.A. \_\_\_\_\_, in persona del Capo Area \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Comune";

E

La Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale ed amministrativa a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, C. F. e P.I.V.A. \_\_\_\_\_, in nome e per conto della quale interviene il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ di seguito per brevità definita "comodante"

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1. Oggetto e finalità del convenzione**

1. La presente convenzione ha ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di n. 7 autoveicoli di cui:

- a) n. 2 autoveicoli, idonei per caratteristiche tecniche al trasporto di 8 persone (escluso il conducente) e attrezzati con elevatore, omologati a norma di legge, per il trasporto di 2 sedie a rotelle, dotati di sistema di climatizzazione, da destinare al trasporto al lavoro e/o ad attività di tempo libero di persone con disabilità, fisica o mentale;
- b) n.2 autoveicoli, idonei per caratteristiche tecniche al trasporto di 4 persone (escluso il conducente) e attrezzati con elevatore, omologato a norma di legge, per il trasporto di 1 sedia a rotelle, dotato di sistema di climatizzazione, da destinare al trasporto di persone con disabilità;
- c) n.3 autoveicoli per il trasporto di almeno 4 persone (incluso il conducente) dotati di sistema di climatizzazione, da destinare alle attività del servizio sociale indirizzate alla persone con disabilità;
- d) fornitura di contributi annui per il carburante dei veicoli indicati alla lettera c).

2. Almeno 4 degli automezzi messi a disposizione dovranno avere alimentazione a metano.

3. Gli autoveicoli di cui alle lettere a), b) e c), sopracitate, devono essere consegnati improrogabilmente il giorno 10.12.2017, data di scadenza della vigente convenzione per il Progetto di trasporto per persone con disabilità e dei relativi contratti di comodato d'uso gratuito.

4. I costi di acquisto, mantenimento e manutenzione degli autoveicoli sopraindicati, potranno essere coperti dalle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, da parte del comodante, ad aziende ed esercizi commerciali di spazi pubblicitari, ricavati sulla superficie esterna degli autoveicoli stessi.

5. Il Comune di Bologna non risponde del mancato introito derivante dalla locazione degli spazi pubblicitari a copertura dei costi sostenuti per la concessione degli automezzi. Il rischio economico dell'intera operazione rimane dunque a carico del soggetto comodante.

## **Articolo 2. Modalità di gestione del progetto e durata**

1. Il Progetto di trasporto di persone con disabilità si realizza attraverso diverse fasi, successive alla sottoscrizione della presente convenzione:

- a) consegna degli autoveicoli idonei per caratteristiche tecniche, di cui alle lett. dalla a) alla c) dell'articolo 1, improrogabilmente il giorno 10.12.2017, data di scadenza della vigente convenzione per il Progetto di trasporto per persone con disabilità;
- b) autorizzazione da parte del Comune agli operatori del Comodante, a consegnare alle aziende ed esercizi commerciali, una lettera informativa sul Progetto, concordata fra Comodante e Amministrazione, e sottoscritta dal legale rappresentante del Comodante e dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali e/o Socio-sanitari;
- c) conferenza stampa entro un mese dalla sottoscrizione della presente convenzione per diffondere la conoscenza del Progetto da parte del Comune ai soggetti interessati;
- d) disponibilità da parte dell'Assessore ai Servizi Sociali e/o Socio-sanitari ad intervenire ad un evento pubblico, diretto a diffondere il Progetto, nel corso di validità della convenzione;
- e) individuazione dei soggetti interessati alla locazione degli spazi sugli autoveicoli e stipulazione con essi dei relativi contratti per la concessione di spazi pubblicitari, esclusivamente da parte del Comodante. Il Comodante nel contatto con le aziende commerciali del territorio, potenziali sponsor dell'iniziativa, dovrà tenere sempre un comportamento chiaro, fornendo informazioni in modo corretto e trasparente sul progetto, evitando ogni rischio di fraintendimento fra ruolo del soggetto imprenditoriale che mette a disposizione i mezzi e attiva la campagna di locazione degli spazi pubblicitari e ruolo istituzionale del Comune di Bologna;

2. Il Progetto di trasporto di persone con disabilità ha una durata di 3 anni, con previsione di rinnovo per altri 3 anni, a seguito di comunicazione al Comodante, almeno 6 mesi prima della scadenza della convenzione, e assumendo formale atto amministrativo.

3. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il Progetto fino ad un massimo di tre mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare per iscritto entro 30 gg. dalla scadenza della convenzione. L'Aggiudicataria è impegnata ad accettare la richiesta di proroga formulata dall'Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni.

4. Il Comune si impegna, per l'intera durata della convenzione per il Progetto di Trasporto, a non concludere con soggetti terzi contratti del medesimo tipo.

## **Articolo 3. Sottoscrizione del contratto di comodato e consegna degli autoveicoli**

1. Il Comodante si impegna a consegnare gli autoveicoli di cui alle lett. dalla a) alla c) dell'articolo 1 e a sottoscrivere il contratto di comodato d'uso gratuito per i veicoli stessi, improrogabilmente il giorno 10.12.2017, data di scadenza della vigente convenzione per il Progetto di trasporto per persone con disabilità.

2. Prima di procedere ad attrezzare gli autoveicoli oggetto dell'art.1, il Comodante si impegna a coordinarsi con il soggetto che utilizzerà gli autoveicoli, al fine di valutare gli aspetti di allestimento più funzionali al tipo di utilizzo.

3. Gli autoveicoli consegnati devono rimanere nella disponibilità del Comune per almeno 12 mesi anche nel caso in cui il Comodante ritenesse non economicamente sostenibile il presente progetto. In caso di ritiro dei mezzi è richiesto un preavviso di 12 settimane da inviare al Comune; dall'atto del eventuale ritiro dei mezzi il Comune si riterrà libero dai vincoli conseguenti alla presente convenzione.

4. L'utilizzo degli autoveicoli potrà essere non esclusivamente in capo a dipendenti del Comune di Bologna o dell'Ausl di Bologna, ma potrà essere affidato dal Comune stesso o dall'Ausl in capo a soggetti, anche privati, che collaborano in un rapporto istituzionale, contrattuale o convenzionale nell'ambito delle funzioni assistenziali proprie del Comune stesso o a privati cittadini, solo nell'ambito di un progetto personalizzato, al fine di promuovere e facilitare la mobilità in autonomia, o con propri familiari, di persone con disabilità, per attività di tempo libero, inclusione sociale.

#### **Articolo 4. Contenuto dei messaggi pubblicitari**

1. I messaggi pubblicitari, presenti negli spazi locati, non devono essere per loro natura in contrasto con le finalità del Comune e l'interesse degli utenti, e comunque non possono essere apposti messaggi contrari all'ordine pubblico, aventi contenuto politico o che possano ledere la dignità del cittadino o del Comune.

2. La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui al precedente comma, deve essere preceduta da una regolare richiesta di sostituzione del contenuto, effettuata dal Comodante al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario. La rimozione deve avvenire nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

#### **Articolo 5. Risarcimento dei danni**

1. Le parti danno atto che la stipulazione della presente convenzione ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione degli autoveicoli in comodato d'uso gratuito.

2. La mancata consegna degli autoveicoli in comodato obbliga il Comodante inadempiente al risarcimento dei danni conseguiti e rende il Comune libero dai vincoli della presente convenzione.

#### **Articolo 6. Comunicazioni e notifiche**

1. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni della presente convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine

relativo a questa convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

### **Articolo 7. Controversie**

1. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione della presente convenzione saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

### **Articolo 8. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 e s.m.i., le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente onve verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.